

PROVINCIA DI TRENTO
COMUNE di MADRUZZO

Piano Generale degli insediamenti storici
Art.105 Legge Provinciale 15/2015
Dicembre 2018

Deroga all'applicazione della possibilità di sopraelevazione in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche

Unità edilizia non ammessa a sopraelevazione secondo art.105 L.P.15/2015

COMUNE DI MADRUZZO VARIANTE 2018

dei PRG-IS degli ex Comuni amministrativi di CALAVINO e LASINO

Art.105 Legge Provinciale 15/2015

NORME DI ATTUAZIONE

Estratto articoli oggetto di variante con raffronto

ADOZIONE DEFINITIVA

Novembre 2020 - revisione febbraio 2021



Il Progettista:

dott. arch. Maria Stella Marini n.366 OAPPC Trento

CALAVINO

art. 41 Ampliamenti volumetrici sempre ammessi

1. Tutte le opere finalizzate al consolidamento statico o all'isolamento termo-acustico, con l'esclusione del cappotto esterno, comportanti un aumento limitato di spessore degli elementi strutturali quali tetti, muratura portante esterna e simili, sono da considerarsi aumenti volumetrici sempre permessi.
2. Sono assimilati a questi gli aumenti volumetrici dovuti ad aggiustamenti di pendenze di falde, purché tali modifiche siano contenute in due punti percentuali rispetto alla pendenza media della falda considerata, e siano giustificate da opportunità tecniche o funzionali.
3. E inoltre **sempre** ammesso quell'aumento di volume, necessario per il ripristino di una corretta pendenza delle falde principali del tetto, che si ottiene alzando solamente la trave di colmo ma tenendo ferma la quota di banchina, per portare le falde del tetto alla pendenza massima del 35%.
4. **Nel caso di applicazione dell'art.105 della L.P.15/2015, alternativo al precedente comma 3, la variazione di pendenza delle falde è possibile solo per riportare la copertura ai caratteri originali e non andando oltre il raggiungimento dell'altezza minima utile dell'abitazione.**

art. 42 Ampliamenti di volume per edifici in risanamento

1. L'ampliamento delle unità edilizie soggette a risanamento conservativo è possibile solo se previsto espressamente sulla scheda di analisi dove è riportata la dicitura "Risanamento A".
2. **Detto ampliamento è ammesso solo in alternativa all'applicazione dell'art.105 della L.P.5/2015.**

art. 43 Ampliamenti volumetrici in ristrutturazione

1. L'ampliamento delle unità edilizie soggette a ristrutturazione è possibile solo se previsto espressamente sulla scheda di analisi dove riportano la dicitura "Risanamento seguita dalle lettere "A"; "B"; "C", "D", "E"; che individua cinque tipologie diverse di intervento.
2. **Detto ampliamento è ammesso solo in alternativa all'applicazione dell'art.105 della L.P.5/2015.**

art. 44 bis Sopraelevazioni normate dall'art.105 l.p.15/2015

1. In attuazione all'art.105 della L.P.15 del 4 agosto 2015, relativamente al "Recupero degli insediamenti storici", è ammessa la sopraelevazione degli edifici secondo i criteri specificati al relativo comma 1, in alternativa ad analoghe disposizioni della presente normativa.
2. Per gli edifici segnalati in cartografia ed evidenziati nelle schede di rilevazione, si esclude l'applicazione del comma 1, art.105 della L.P.15/2015, in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche ed architettoniche.
3. Nel caso l'unità edilizia comprenda più corpi di fabbrica distinti, con diverse altezze, viene specificata nella scheda l'eventuale possibilità di parziale sopraelevazione limitata ai volumi più bassi o arretrati.
4. Dove si configura contiguità tra un edificio passibile di sopraelevazione ed uno vincolato, per quanto disposto dagli artt.877 e 879 del Codice Civile, si determina la competenza della Soprintendenza, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n. 42/2004, per valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato.

LASINO

art. 23 Regolarizzazioni per adeguamento edilizio e tecnologico

1. Tutte le opere finalizzate al consolidamento statico o all'isolamento termo-acustico, comportanti un aumento limitato di spessore degli elementi strutturali quali tetti, muratura portante interna e simili, sono da considerarsi aumenti volumetrici sempre permessi.
2. Sono assimilati a questi gli aumenti volumetrici dovuti ad aggiustamenti di pendenze di falde, purché tali modifiche siano contenute rispetto alla pendenza media della falda considerata, e siano giustificate da opportunità tecniche o funzionali.
3. E' inoltre **sempre** ammesso l'aumento di volume, necessario per il ripristino di una corretta pendenza delle falde principali del tetto, che si ottiene alzando solamente la trave di colmo ma tenendo ferma la quota di banchina, per portare le falde del tetto alla pendenza massima del 35%.
4. **Nel caso di applicazione dell'art.105 della L.P.15/2015, alternativo al precedente comma 3, la variazione di pendenza delle falde è possibile solo per riportare la copertura ai caratteri originali e non andando oltre il raggiungimento dell'altezza minima utile dell'abitazione.**

art. 24 Ampliamenti volumetrici

1. L'ampliamento dei fabbricati è ammesso solo se previsto espressamente dalla scheda dell'unità edilizia, nelle modalità ivi precise. **Detto ampliamento è alternativo alla sopraelevazione in applicazione dell'art.105 della I.P.15/2015.**
2. A partire dall'entrata in vigore del presente piano, l'ampliamento potrà avvenire una sola volta ed attenersi ai seguenti criteri:
 - a) preliminare demolizione di aggiunte degradanti e superfetazioni;
 - b) realizzazione della copertura nel rispetto del numero delle falde, delle pendenze e degli orientamenti precedenti, salvo diverse prescrizioni contenute nella scheda dell'unità edilizia o aggiustamenti motivati da opportunità costruttive od urbanistiche;
 - c) destinazione d'uso esclusivamente residenziale;
 - d) utilizzo di materiali e tecniche tradizionali e compatibili, secondo quanto stabilito dal Prontuario tipologico di cui all'art. 22 e dal Piano colore di cui agli art. 26 – 34 delle presenti norme;
 - e) rispetto dei diritti di terzi e delle norme in vigore che regolano l'edificazione in aderenza o a distanza dai confini inferiori a quanto previsto dal Codice Civile.
3. Negli interventi di ampliamento in sopraelevazione valgono le distanze stabilite dal Codice Civile.

art. 24 ter Sopraelevazioni normate dall'art.105 I.p.15/2015

1. In attuazione all'art.105 della L.P.15 del 4 agosto 2015, relativamente al "Recupero degli insediamenti storici", è ammessa la sopraelevazione degli edifici secondo i criteri specificati al relativo comma 1, in alternativa ad analoghe disposizioni della presente normativa.
2. Per gli edifici segnalati in cartografia ed evidenziati nelle schede di rilevazione, si esclude l'applicazione del comma 1, art.105 della L.P.15/2015, in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche ed architettoniche.
3. Nel caso l'unità edilizia comprenda più corpi di fabbrica distinti, con diverse altezze, viene specificata nella scheda l'eventuale possibilità di parziale sopraelevazione limitata ai volumi più bassi o arretrati.
4. Dove si configura contiguità tra un edificio passibile di sopraelevazione ed uno vincolato, per quanto disposto dagli artt.877 e 879 del Codice Civile, si determina la competenza della Soprintendenza, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n. 42/2004, per valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato.